

Legge regionale 20 maggio 2026, n. 8

Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali. Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 4/2026.

(Bollettino Ufficiale n. 29, parte prima, del 27.05.2026)

INDICE

PREAMBOLO

Art. 1 Proroga degli incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali. Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 4/2026

Art. 2 Clausola di neutralità finanziaria

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 50 dello Statuto;

Vista la legge regionale 18 marzo 2026, n. 4 (Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali);

Considerato quanto segue:

1. nei colloqui preliminari svolti secondo il principio di leale collaborazione fra Stato e regioni, gli uffici del Governo hanno eccepito che la previsione dell'articolo 1 della l.r. 4/2026 incide sui rapporti lavorativi in essere, configurandosi come appartenente alla materia "ordinamento civile", di esclusiva competenza statale;

2. la valutazione dei possibili effetti di una ipotetica dichiarazione di illegittimità suggerisce, cautelativamente, di abrogare la disposizione, ricorrendo a strumenti amministrativi per assicurare la necessaria continuità di funzionamento degli enti interessati in vista del riordino normativo, che era e resta il motivo della l.r. 4/2026;

Approva la presente legge

Art. 1

Proroga degli incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali. Abrogazione dell'articolo 1 della l.r. 4/2026

1. L'articolo 1 della legge regionale 18 marzo 2026, n. 4 (Proroga durata incarichi delle figure apicali di enti e agenzie regionali) è abrogato.

Art. 2

Clausola di neutralità finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e alla stessa si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie. disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.